

# *Comune di Poggiridenti*

Provincia di Sondrio



## ***REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA***

Aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 17/07/2018

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune

### CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 7 Piano Regolatore Cimiteriale

### CAPO III - FERETRI

- Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

### CAPO IV – ESERCIZIO DI ATTIVITA' E DI TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Trasporti funebri
- Articolo 12 Modalità di trasferimento delle salme
- Articolo 13 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 14 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 15 Riti religiosi

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 16 Elenco cimiteri
- Articolo 17 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 18 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 19 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 20 Regime particolare per le celle ossario e dei resti mortali
- Articolo 21 Comportamento all'interno dei cimiteri

### CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 22 Inumazione
- Articolo 23 Tumulazione
- Articolo 24 Deposito provvisorio

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 25 Esumazioni ordinarie
- Articolo 26 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 27 Esumazione straordinaria
- Articolo 28 Estumulazioni
- Articolo 29 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 30 Raccolta delle ossa
- Articolo 31 Disposizioni cautelative
- Articolo 32 Oggetti da recuperare
- Articolo 33 Disponibilità dei materiali

### CAPO IV - CREMAZIONE

- Articolo 34 Cremazione
- Articolo 35 Urne cinerarie
- Articolo 36 Consegna e affidamento delle ceneri
- Articolo 37 Dispersione delle ceneri

### CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 38 Orario
- Articolo 39 Riti funebri
- Articolo 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 41 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 42 Materiali ornamentali

## **TITOLO III- CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 43 Sepolture private
- Articolo 44 Durata delle concessioni
- Articolo 45 Modalita' di concessione
- Articolo 46 Uso delle sepolture private

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 47 Divisione, Subentri
- Articolo 48 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 49 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 50 Revoca
- Articolo 51 Decadenza
- Articolo 52 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 53 Estinzione

## **TITOLO IV -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 54 Accesso al cimitero
- Articolo 55 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 56 Vigilanza
- Articolo 57 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## **TITOLO V -DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 58 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 59 Mappa
- Articolo 60 Annotazioni in mappa
- Articolo 61 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 62 Schedario dei defunti
- Articolo 63 Scadenziario delle concessioni

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 64 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 65 Cautele
- Articolo 66 Concessioni pregresse
- Articolo 67 Cappelle private
- Articolo 68 Norma transitoria

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2**

##### **Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 31, 113 e 114 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267/2000.

#### **Articolo 3**

##### **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque all'interno dei cimiteri nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

#### **Articolo 4**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici demografici è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono a disposizione del pubblico sul sito comunale e presso i cimiteri, il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

## **Articolo 5**

### **Servizi gratuiti e a pagamento**

Ai sensi della normativa vigente, le operazioni di cremazione, inumazione in campo comune e la dispersione delle ceneri in cinerario comune sono gratuiti solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Salvo quanto previsto dal 1° comma i servizi cimiteriali sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

## **Articolo 6**

### **Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune**

Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione: aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, cappelle, monumenti, epigrafi ecc., ovvero provvedimenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio da cui dipendono le attività cimiteriali.

La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la piena disponibilità del diritto che fa/fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

<b>CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>
---

## **Articolo 7**

### **Piano Regolatore Cimiteriale**

Con deliberazione n. 9 del 16.05.2012 è stato approvato in via definitiva il Piano Regolatore Cimiteriale al fine di perseguire, nell'ambito della pianificazione urbanistica territoriale, la programmazione degli spazi cimiteriali adeguati alle necessità di sepoltura dei prossimi vent'anni.

**Articolo 8**  
**Deposizione della salma nel feretro**

Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, periodo di osservazione salme e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle Leggi Regionali e Statali in materia.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90 nonché dalla Circolare Interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 e dalle disposizioni specifiche impartite dai competenti Uffici dell'ASL. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato e viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola e accessori di tipo biodegradabile.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

Il feretro dovrà essere accompagnato di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il Responsabile del competente servizio comunale accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso - qualora trattasi di sepoltura privata - o il diritto di sepoltura - qualora trattasi di sepoltura comune - in base alla richiesta pervenuta.

La documentazione dovrà essere conservata negli archivi comunali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private e i rispettivi concessionari.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

**Articolo 9**  
**Feretri per inumazione, cremazione, trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del

Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dalla Regione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dalla Regione, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 10** **Fornitura gratuita dei feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è verificato sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### ***CAPO IV - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ E DI TRASPORTI FUNEBRI***

#### ***Art. 11 Trasporti funebri***

L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Poggiridenti è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8 – comma 2 – della Legge Regionale n.22 del 18.11.2003, e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Il Comune, con regolamento, può dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente nel tempo.

Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e dei cadaveri;
- effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;

- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

E' fatto divieto alle imprese:

- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente nel tempo.

## **Articolo 12**

### **Modalità di trasferimento delle salme**

Il trasporto di salma, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla camera mortuaria della struttura sanitaria, all'obitorio o al deposito di osservazione del comune, alla sala del commiato, o all'abitazione del defunto o dei suoi familiari, deve essere eseguito, previo nullaosta del medico curante o di un sanitario appartenente al Servizio sanitario nazionale, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito veicolo dotato delle caratteristiche di cui all'art. 37 del R.R. 6/2004; su detto veicolo sono adottate, anche temporaneamente, idonee misure per impedire la visione della salma dall'esterno.

## **Articolo 13**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto per e da altro Stato è regolamentato dalla normativa nazionale vigente tempo per tempo.

## **Articolo 14**

### **Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 35.

## **Articolo 15**

### **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.



## TITOLO II – CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

#### **Articolo 16 Elenco cimiteri**

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Poggiridenti Alto – Via Panoramica;
- b) Poggiridenti Piano – Via Stazione.

#### **Articolo 17 Disposizioni generali – Vigilanza**

È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Quest'ultima autorizzazione è rilasciata dalla Regione.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

All'Ufficio Tecnico Comunale compete la vigilanza sui lavori di carattere edilizio nonché competono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere di proprietà o competenza del comune e sulla sorveglianza delle medesime attività svolte dai privati.

Le attività di polizia interna sono di competenza della polizia locale.

#### **Articolo 18 Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 19**

### **Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri comunali sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) persone che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente residenza era nel Comune;
- g) soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio.

*Nelle ipotesi di cui ai punti f) e g), in caso di stipula di concessione cimiteriale, sarà applicata la tariffa agevolata prevista per i residenti.*

## **Articolo 20**

### **Regime particolare**

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cimiteri comunali possono essere ricevuti, in via secondaria, e previa stipula di concessione cimiteriale, i cadaveri di persone non rientranti nelle precedenti casistiche.

La giunta comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno dell'abbondante disponibilità di sepolture, dispone la sospensione della facoltà in deroga al precedente comma.

## **Articolo 21**

### **Comportamento all'interno dei cimiteri**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- a) ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni che non sono accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente e che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;
- d) ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal Responsabile del Servizio;

Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione o in casi eccezionali per ragioni oggettive di particolare gravità e irripetibili con veicolo a motore previo autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, ceste, valige, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe; è altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.

E' altresì vietato all'interno del cimitero fare uso di scale o altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dal comune, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;

- b) entrare con animali, biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito corone, fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio lapidi ed oggetti decorativi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare;
- g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- h) calpestare e danneggiare le aiuole, alberi e giardini scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti;
- j) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di persone non preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio;

Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero, o dalla Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

## CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### **Articolo 22 Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'inumazione in campo comune ha luogo partendo da una estremità e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità. Chi richiede un seppellimento in terra è però tenuto al pagamento al comune di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni per le operazioni di inumazione.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

### **Articolo 23 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 24**

### **Deposito provvisorio**

A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

<b>CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>
---

## **Articolo 25**

### **Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie sono svolte normalmente in qualunque periodo dell'anno preferibilmente dal mese di ottobre a quello di aprile.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Fatta salva la possibilità di cremazione, da stabilirsi a cura dell'ufficiale di stato civile nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03, se, nel corso delle esumazioni ordinarie, è accertata la mancata completa mineralizzazione del cadavere, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi reperiti nella buca potranno permanere nella stessa fossa originaria o essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

## **Articolo 26**

### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

## **Articolo 27**

### **Esumazione straordinaria**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione comunale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

La presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

## **Articolo 28**

### **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Fatta salva la possibilità di cremazione, da stabilirsi a cura dell'ufficiale di stato civile nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03, se, nel corso delle esumazioni ordinarie, è accertata la mancata completa mineralizzazione del cadavere esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

## **Articolo 29**

### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

**Art. 30**  
**Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte dalle esumazioni e dalle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

**Articolo 31**  
**Disposizioni cautelative**

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, fatti salvi i casi di urgenza su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, vengono effettuate nel giorno di chiusura del cimitero, alla presenza dei soli familiari o di persone da esse incaricate.”

Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto in qualsiasi forma e modo l'abbia espressa.

In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché conviventi;

Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di cointestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Articolo 32**  
**Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 33**

#### **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni devono essere rimossi a cura e spese dei concessionari entro 7 giorni dalla data fissata per l'esumazione, in caso contrario passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura di cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **CAPO IV - CREMAZIONE**

### **Articolo 34**

#### **Cremazione**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79 comma primo del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incarico, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 24 – 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciata dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento del Sindaco che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al servizio di custodia del Cimitero e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.

### **Articolo 35**

#### **Urne cinerarie**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.

A richiesta degli interessati ed in base alla concessione le urne sono collocate nei

cimiteri del Comune collocate negli ossari in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonché in tutte le altre sepolture private a o in cinerario comune.

### **Articolo 36**

#### ***Consegna e affidamento delle ceneri***

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge, convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato (nicchia, teca, ecc.) dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

### **Articolo 37**

#### ***Dispersione delle ceneri***

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007.

La dispersione può avvenire:

- a) in un'area del cimitero comunale all'aperto se a ciò destinata e denominata "Giardino delle Rimembranze";
- b) nel cinerario comune che verrà collocato nel Cimitero di Poggiridenti Piano;
- c) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
- d) nei laghi, nei tratti liberi da manufatti, a distanza di 50 metri dalla riva.



La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada. La dispersione in area cimiteriale è soggetta al versamento della relativa tariffa.

## **CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 38 Orario**

Il Responsabile del Servizio se necessario, previo parere conforme del Sindaco può eventualmente stabilire orari di apertura dei cimiteri.

### **Articolo 39 Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

### **Articolo 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni**

Sulle tombe private e su quelle dei campi comuni a richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune la posa di lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 6

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90

### **Articolo 41 Fiori e piante ornamentali**

E' consentito il collocamento di piante e fiori, che non invadano con le fronde le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con

deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

## **Articolo 42**

### **Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

**CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Articolo 43**  
***Sepolture private***

Le modalità di sepolture presenti nei cimiteri comunali sono a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Sono inoltre presenti tombe o manufatti costruiti dal Comune, da concedere in uso come sepolture.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (aree, loculi, posti individuali, cellette ossario, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (aree per la costruzione di cappelle cimiteriali, tombe di famiglia ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**Articolo 44**  
**Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 50 o **99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30, **50 o 99 anni** per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30, 50 o **99 anni** per i loculi interrati e per le altre sepolture private individuali;

d) in 40 o **99 anni** per i loculi fuori terra (colombari).

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Per motivate esigenze, può essere disposta dal Comune non il rinnovo ma la proroga della concessione per un periodo di tempo inferiore a quello iniziale. In questo caso è dovuta una tariffa calcolata in modo proporzionale a quella stabilita per il rinnovo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.”

## **Articolo 45** **Modalità di concessione**

La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o delle ceneri per gli ossarietti.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

*La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedenti, di età superiore ai 65 anni.*

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

## **Articolo 46** **Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Articolo 47 Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 46, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 46, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Articolo 48**

### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

*In tal caso il manufatto concesso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza rimborso della somma pagata.*

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 49**

### **Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua, a condizione che i manufatti siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

*In tal caso il manufatto concesso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza rimborso della somma pagata.*

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

<b>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>
---

## **Articolo 50**

### **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi il responsabile del servizio revoca la concessione in essere, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Articolo 51**

### **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 50, penultimo comma;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

## **Articolo 52**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 53**

### **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51, *in caso di rinuncia alla concessione da parte del concessionario ai sensi dei precedenti artt. 48 e 49*, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Articolo 54**  
**Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Il monumento definitivo non può essere autorizzato prima di un anno dalla data della tumulazione.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'addetto/custode del cimitero.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

**Articolo 55**  
**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Articolo 56**  
**Vigilanza**

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.



## **Articolo 57**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 58**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Articolo 59**

##### **Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 60**

##### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Articolo 61**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **Articolo 62**

### **Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 68, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

## **Articolo 63**

### **Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

<b>CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI</b>
--

## **Articolo 64**

### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## **Articolo 65**

### **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Articolo 66**

### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Qualora il servizio comunale competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di autocertificazioni rese dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci.

## **Articolo 67**

### **Cappelle private**

E' concesso l'uso di aree per la costruzione di cappelle private secondo le modalità contenute nell'allegato A) al presente atto, denominato "Regolamento Comunale per la costruzione di cappelle private".

## **Articolo 68**

### **Norma transitoria**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni della normativa vigente.